



# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Provincia di Padova

COPIA

## Determinazione n. 256 del 30-08-2022

**OGGETTO:** *Rideterminazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della L. n. 234/2021.*

### Il Responsabile della 1<sup>a</sup> Area

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 19 del 31/05/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16.06.2022 con la quale è stato approvato l'ordinamento di gestione 2022/2023/2024;

**Richiamato** il decreto sindacale n. 9 del 01.10.2021 di attribuzione della Responsabilità dell'Area 1;

**Visti** i commi da 583 a 587 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

*“583. A decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

*584. In sede di prima applicazione l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.*

*585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori e dai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n.119.*

*586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, è*

incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n. 69 del 27.06.2022 con la quale, a seguito della sopra citata normativa, sono state recepite le nuove indennità da corrispondere agli amministratori comunali per l'anno 2022;

**Rilevato** che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori e dal Presidente del Consiglio Comunale verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n.119;

**Considerato** che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

**Vista** la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n.119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

**Ritenute** valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

**Dato atto** che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art.1 della Legge n.266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art.2 del D.M.119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n.234/2021;

**Visto** l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.–TUEL che recitano:

*“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.*

*2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;*

**Considerato** che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai

comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

**Considerato** che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Casale di Scodosia è pari a n. 4.866 abitanti;

**Ritenuto** pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

**Precisato** che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

**Vista** la tabella di rideterminazione delle indennità di funzione agli Amministratori comunali di cui alla succitata Legge n.234/2021-c. da 583 a 587 dell'art.1, redatta da questo settore con l'ausilio dell'ufficio finanziario, depositata agli atti;

**Attesa** la propria responsabilità ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

**Visto** il D.Lgs 267 /2000;

**Atteso** che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario;

## **DETERMINA**

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di rideterminare, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1°gennaio2022, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art.1 della Legge n.234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, come segue:

SINDACO	€ 2.439,92
---------	------------

3. di rideterminare, per le motivazioni in premessa, in conseguenza del punto 2 e secondo la stessa gradualità, con decorrenza 1° gennaio 2022, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco e agli Assessori, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, come segue:

VICE SINDACO	€ 487,98
ASSESSORI	€ 365,99

4. di impegnare la maggiore spesa derivante dall'applicazione dei punti 2 e 3 sui capitoli di spesa di competenza del bilancio di previsione 2022/2024 e.f. 2022 che presentano la necessaria disponibilità come di seguito riportato:

- euro 5.373,00 cap. 10100 INDENNITA' AL SINDACO , ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI ISTITUZIONALI - codice 01.01-1.03.02.02.000, per arretrati riferiti al periodo gennaio-agosto 2022;
  - euro 9.515,68 cap. 10100 INDENNITA' AL SINDACO , ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI ISTITUZIONALI - codice 01.01-1.03.02.02.000, per indennità di funzione periodo settembre-dicembre 2022;
  - euro 456,71 cap. 11460 I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI - codice 01.11-1.02.01.01.001 per irap su arretrati periodo gennaio-agosto 2022;
  - euro 808,83 cap. 11460 I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI - codice 01.11-1.02.01.01.001 per irap su indennità di funzione periodo settembre-dicembre 2022;
5. di dare atto che, per le motivazioni in premessa, la spesa “Incremento annuale lordo” risultante dal prospetto allegato al presente atto, è finanziata, quale quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell’indennità di fine mandato del Sindaco, senza considerare l’IRAP che resta a carico dell’Ente e che viene finanziata con risorse proprie, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell’art.1 della Legge n.234/2021 previsto al cap. 2010 CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZ. DEL BILANCIO - codice 2.01.01.01.001 del bilancio di previsione 2022/2024 e.f. 2022;
  6. di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Casale di Scodosia del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile del Servizio alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
  7. di disporre altresì che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
  8. con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile della 1<sup>a</sup> Area  
“Segreteria – Affari Generali – Servizi alla Persona”  
F.to: dott. Lorenzetto Gino

---

A norma dell’art. 8 Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Lorenzetto Gino.

L’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 è allegata al presente atto.

---

N. 540 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio Comunale.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Casale di Scodosia, 13-09-2022

Il Responsabile della Pubblicazione

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Casale di Scodosia, 13-09-2022

Il Responsabile dell'Area di Segreteria

---

**DETERMINAZIONE N. 256 del 30-08-2022**

**Oggetto: Rideterminazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della L. n. 234/2021.**

CIG

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 30-08-2022.

\*per la motivazione indicata con nota:

<b>IMPEGNO DI SPESA n. 250</b> sub . Anno 2022 del 30-08-2022. (C)ompetenza/(R)esiduo C				
Capitolo	Articolo	Cod. bil.	SIOPE	Descrizione capitolo:
10100		01.01- 1.03.02.02.0 01		INDENNITA' AL SINDACO , ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI ISTITUZIONALI
Causale impegno		Rideterminazione delle indennita di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori in base allart. 1, commi da 583 a 587 della L. n. 234/2021. - Arretrati periodo gennaio/agosto 222		
Importo operazione		€. <b>5.373,00</b>		

<b>IMPEGNO DI SPESA n. 251</b> sub . Anno 2022 del 30-08-2022. (C)ompetenza/(R)esiduo C				
Capitolo	Articolo	Cod. bil.	SIOPE	Descrizione capitolo:
10100		01.01- 1.03.02.02.0 01		INDENNITA' AL SINDACO , ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI ISTITUZIONALI
Causale impegno		Rideterminazione delle indennita di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori in base allart. 1, commi da 583 a 587 della L. n. 234/2021 - Settembre/dicembre 2022		
Importo operazione		€. <b>9.515,68</b>		

<b>IMPEGNO DI SPESA n. 252</b> sub . Anno 2022 del 30-08-2022. (C)ompetenza/(R)esiduo C				
Capitolo	Articolo	Cod. bil.	SIOPE	Descrizione capitolo:
11460		01.11- 1.02.01.01.0 01		I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI
Causale impegno		Rideterminazione delle indennita di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori in base allart. 1, commi da 583 a 587 della L. n. 234/2021. Irap su arretrti gennaio/agosto 2022		
Importo operazione		€. <b>456,71</b>		

<b>IMPEGNO DI SPESA n. 253</b>				
<b>sub . Anno 2022 del 30-08-2022. (C)ompetenza/(R)esiduo C</b>				
<i>Capitolo</i> 11460	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 01.11- 1.02.01.01.0 01	<i>SIOPE</i>	<i>Descrizione capitolo:</i> I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI
<i>Causale impegno</i>		Rideterminazione delle indennita di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori in base allart. 1, commi da 583 a 587 della L. n. 234/2021. - Settembre/dicembre 2022		
<i>Importo operazione</i>		€. <b>808,83</b>		

II RESPONSABILE  
f.to Farinazzo Roberta